

Una sentenza del tribunale di Asti applica il ne bis in idem alle condotte fiscali

Illeciti puniti una sola volta

Niente penale se c'è già la sanzione amministrativa

DI CLAUDIA MARINOZZI

Niente penale per condotte fiscali illecite già sanzionate in via amministrativa, ciò per l'operare del principio del ne bis in idem il quale prevede il divieto di giudicare due volte un individuo per un medesimo fatto. Questo quanto affermato dal Tribunale penale di Asti (sentenza n. 717 del 7 maggio 2015) in un procedimento penale nel quale un contribuente era imputato del reato di omessa dichiarazione Iva ex art. 5, dlgs 74/2000 nonostante l'evasione d'imposta fosse stata già sanzionata ai fini amministrativi con una sanzione pecuniaria di assai elevato ammontare. Secondo le sentenze della Corte di cassazione, richiamate dal Tribunale di Asti, il principio del ne bis in idem non potrebbe operare nel caso in cui vi sarebbe una sovrapposizione di norme sanzionatorie penali e amministrative per fattispecie similari. Presupposto del principio infatti è che i fatti oggetto di sanzioni da parte di diverse disposizioni siano identici. Nel caso di illeciti penali e

amministrativi, aventi ad oggetto analoghe circostanze, la fattispecie penale costituisce una violazione molto più grave di quella amministrativa e il fatto che ne è alla base, pur ricomprendendo quello sanzionato in via amministrativa, è arricchito di elementi essenziali e decisivi segmenti comportamentali, che si collocano in un momento successivo al compimento dell'illecito amministrativo. Per tale ragione il fatto oggetto di illecito penale è diverso da quello a base dell'illecito amministrativo. A ciò aggiunge la Cassazione che in ogni caso il principio in commento opererebbe solamente per i procedimenti penali e non per situazioni dove ci sia la sovrapposizione di norme penali e amministrative (Cass. pen. Ss.uu. 37424 e 37425 del 2013). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), dopo diversi orientamenti, a partire dal 2009, ha invece adottato un approccio sostanzialista all'applicazione del principio del ne bis in idem, affermando che il divieto di giudicare l'individuo per una seconda infrazione, ricorre qualora

questa scaturisca da stessi fatti sostanzialmente identici a prescindere dall'inquadramento giuridico delle norme sanzionatorie (Cedu, GC, Zolotoukhine c. Russia 10/2/2009 e successive). Il Tribunale di Asti facendo proprio il principio della Cedu ha statuito che alla base sia dell'illecito amministrativo sia dell'illecito penale dell'omessa dichiarazione vi è un fatto sostanzialmente identico, cioè l'omesso invio della dichiarazione d'imposta obbligatoriamente previsto per legge, e che pertanto in virtù dell'applicazione del principio in commento il contribuente non può essere sottoposto a processo per un fatto già oggetto di un procedimento amministrativo conclusosi con una sanzione pecuniaria così elevata. Infatti l'ammontare ingente della sanzione è indice della gravità e della finalità repressiva del trattamento previsto dalle norme amministrative tale da qualificare la sanzione stessa quale pena, a prescindere dalla qualificazione giuridica interna.

© Riproduzione riservata

Il principio

«La condotta rilevante in entrambi gli universi sanzionatorio-amministrativo e penale sembra costituita già in astratto, dall'omessa dichiarazione fiscale che determina sempre la reazione amministrativa e quella penale al superare determinate soglie di evasione ritenute penalisticamente offensive. Indubbio appare dunque l'idem...», cioè a dire che oggetto sia della sanzione penale sia di quella amministrativa è la medesima circostanza. In virtù quindi dell'approccio sostanzialistico della Cedu al principio del ne bis in idem secondo cui un individuo non può essere giudicato due volte per fatti sostanzialmente uguali, il contribuente già sanzionato a livello amministrativo per un illecito fiscale perseguito anche dalle norme penali non può essere sottoposto una seconda volta a processo per un reato per il quale è già stato sanzionato.

